

7285 / 14



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE

UDIENZA CAMERA
DI CONSIGLIO
DEL 05/03/2013

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PAOLO BARDOVAGNI
Dott. ANGELA TARDIO
Dott. FRANCESCO MARIA SILVIO BONITO
Dott. LUCIA LA POSTA
Dott. MONICA BONI

- Presidente
- Rel. Consigliere
- Consigliere
- Consigliere
- Consigliere

SENTENZA N 822/2013

REG. GENERALE
N. 32987/2012

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sui ricorsi proposti da:

- 1) CANCEMI VINCENZO, nato il 25/01/1954
- 2) CANCEMI ROSALIA, nata il 07/07/1986
- 3) DI FRESCO MARIA ANGELA, nata il 06/05/1956
- 4) CANCEMI MARIA, nata il 17/02/1980
- 5) PERRONE GIUSEPPE MASSIMILIANO, nato il 15/01/1974

avverso il decreto n. 213/2010 della CORTE APPELLO di PALERMO,
del 13/04/2012;

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Angela Tardio;

lette le conclusioni del Procuratore Generale Dott. Gioacchino Izzo,
che ha chiesto rigettarsi i ricorsi con le ulteriori statuizioni di legge.

RITENUTO IN FATTO

1. Con decreto del 19 luglio 2010 il Tribunale di Palermo ha applicato a Cancemi Vincenzo la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno nel comune di residenza per la durata di anni tre, con obbligo di versamento alla Cassa delle ammende di una cauzione di euro mille.

Con lo stesso decreto, il Tribunale, facendo seguito al decreto di sequestro del 7 maggio 2008, ha ordinato la confisca di una serie di beni che specificava (beni immobili, società e impresa individuale nella loro intera consistenza economica e patrimoniale con il complesso dei beni costituiti in azienda, saldi attivi portati da rapporti bancari), ritenuti nella disponibilità del proposto anche se in parte intestati a terzi.

2. La Corte di appello di Palermo con decreto del 13 aprile 2012 ha rigettato l'appello proposto nell'interesse di Cancemi Vincenzo e dagli intervenienti Perrone Giuseppe Massimiliano, Cancemi Maria, Cancemi Rosalia e Di Fresco Maria Angela, confermando il decreto di primo grado.

2.1. La Corte, dopo aver ripercorso le ragioni poste dal Tribunale a fondamento del decreto di primo grado e aver sintetizzato le doglianze mosse dagli appellanti con le rispettive impugnazioni, rilevava, a ragione della decisione, che:

- era infondato l'appello attinente all'aspetto personale della misura di prevenzione, avuto riguardo alla pericolosità qualificata del proposto in quanto indiziato di appartenere a un'associazione di tipo mafioso secondo la previsione di cui all'art. 1 legge n. 575 del 1965, attestata:

- dalla condanna irrevocabile del proposto alla pena di anni quattro e mesi sei di reclusione per il reato di concorso esterno in associazione mafiosa, commesso fino al 1998, e per il reato di turbata libertà della concorrenza nei subappalti e forniture di cui all'art. 513-*bis* cod. pen., aggravato dalla finalità di agevolazione del sodalizio mafioso, riportata con sentenza del Tribunale di Palermo del 5 dicembre 2001, confermata dalla Corte di appello di Palermo con sentenza del 21 novembre 2003, irrevocabile il 12 aprile 2007;
- dagli accertamenti condotti in detto procedimento, afferenti alla realizzazione dei lavori per la realizzazione della nuova Pretura di Palermo, valorizzati dal Tribunale e illustrati con specifico richiamo agli elementi sui quali era stata fondata la ritenuta sussistenza delle condotte di reato contestate al proposto e ai fratelli Carmelo, Pietro e Salvatore

Cancemi (dichiarazioni di Salvatore Cancemi, all'epoca reggente del mandamento di Porta Nuova, divenuto collaboratore di giustizia ed estraneo a quel processo; accordo di scambio intercorso tra lo stesso Cancemi e gli indicati fratelli Cancemi, suoi cugini, che, favoriti nella spartizione dei lavori, si erano messi a disposizione dell'associazione; dichiarazioni di Giovanni Brusca, di Raffaele Ganci, di Giusto Di Natale e di Giovanni Insalaco);

- dagli elementi che erano stati ritenuti integrare il reato di cui all'art. 513-*bis* cod. pen, tratti da numerose sentenze acquisite, passate in giudicato, e dalle convergenti dichiarazioni di Angelo Siino, G. Sciacca, Giovanni Brusca, Salvatore Cancemi e Calogero Ganci, oltre che degli imprenditori Lanzalaco, Di Natale e Li Pera;
- dalle riportate plurime considerazioni svolte dal giudice penale, descrittive di una condizione di evidente commistione tra l'attività d'impresa riconducibile al proposto e l'attività mafiosa, rilevanti sotto l'aspetto personale e sotto quello patrimoniale;

- era infondato l'appello attinente all'aspetto personale della misura di prevenzione anche in ordine al contestato requisito dell'attualità della pericolosità, alla stregua del principio, da applicare nei confronti degli indiziati di appartenenza a organizzazioni di tipo mafioso, della latente e permanente pericolosità del soggetto, tanto più forte quando il contributo non fosse stato meramente occasionale ma continuativo nel tempo e di indubbio rilievo, e della necessità, al fine della sua esclusione, della prova del recesso dall'associazione o della disintegrazione della stessa. Nessun elemento era stato in concreto dedotto, nella specie, per inferire l'allontanamento del proposto dalla organizzazione mafiosa, mentre la sua contiguità trovava indiscutibile conferma nelle emergenze investigative del procedimento penale c.d. Gotha, e in particolare nel contenuto delle conversazioni intercettate all'interno del box attiguo all'abitazione del boss mafioso Antonino Rotolo, alcune delle quali erano riferite allo stesso proposto, che era stato, peraltro, parte di un colloquio intercorso il 20 luglio 2005 con lo stesso Rotolo, vertente sulla esecuzione di lavori di comune interesse;

2.2. Quanto agli aspetti patrimoniali della disposta misura di prevenzione, la Corte di appello:

- richiamava i principi di diritto relativi ai presupposti della confisca;
- ribadiva le emergenze acquisite circa la principale esplicazione della partecipazione del proposto all'associazione mafiosa in relazione all'attività imprenditoriale, realizzata avvalendosi della forza di intimidazione del sodalizio mafioso, che aveva inquinato il ciclo economico in cui lo stesso aveva operato in rapporto di scambio stabile e duraturo;

- rilevava, per l'effetto, la connotazione illecita dei rilevanti utili ricavati dal proposto dall'esercizio della sua attività imprenditoriale;

- riteneva sussistente la condizione della disponibilità in capo al medesimo dei beni da sottoporre al provvedimento ablatorio, sia rispetto ai beni intestati allo stesso sia rispetto a quelli intestati al coniuge Di Fresco Maria Angela e alle figlie, Rosalia, convivente, e Maria, coniugata con Perrone Giuseppe;

- considerava, in particolare, riconducibili al proposto le attività di impresa e le partecipazioni societarie confiscate e formalmente intestate alla figlia e al genero Perrone, tenuto conto degli stretti rapporti di affinità con il formale titolare, della mancanza di autonoma capacità reddituale di quest'ultimo idonea al momento dell'iniziale investimento e del concreto interessamento dimostrato dal proposto, chiaramente desumibile dalle richiamate emergenze delle successive indagini del procedimento Gotha, mentre era irrilevante l'esito del procedimento penale nei confronti di Perrone (in relazione ai reati di cui agli artt. 12-*quinquies* legge n. 356 del 1992, 629, comma 2, e 648-*ter* cod. pen., aggravati ai sensi dell'art. 7 d.l. n. 152 del 1991) per la sua posizione, in questo giudizio, di interveniente quale formale titolare delle attività e dei beni sottoposti a confisca nei confronti del suocero;

- valutava come inconducibili le allegazioni difensive riferite alle risultanze delle consulenze di parte, depositate durante il giudizio di primo e di secondo grado, che avevano ricostruito la capacità reddituale del proposto e del suo nucleo familiare riferendosi a quanto ricavato dall'esercizio della sua attività d'impresa, poiché i redditi anche fiscalmente dichiarati, scaturiti da guadagni comunque tratti dall'esercizio con modalità illecite dell'attività di impresa, non potevano che considerarsi essi stessi di natura illecita;

- riteneva priva di rilievo decisivo la dedotta questione della correlazione tra l'ingresso del proposto nella consorte mafiosa e l'acquisto delle utilità oggetto della richiesta di confisca, poiché tutti gli acquisti valutati nel provvedimento impugnato erano stati effettuati dal proposto e dagli stretti congiunti dopo il 1990, i redditi dichiarati prima erano stati appena sufficienti a garantire il mantenimento del nucleo familiare e il loro incremento si era registrato con l'approssimazione degli anni in cui si era accertata la condotta illecita del proposto;

- giudicava condivisibili le conclusioni del Tribunale che aveva disposto la confisca:

- degli immobili, indicati ai n. 1 e 2 del decreto di sequestro, acquistati dal proposto, e allo stesso intestati, in un periodo in cui era stata giudizialmente accertata la sua pericolosità sociale con esborsi non adeguati alla sua capacità reddituale;

- degli immobili di cui ai n. 3 e 4 del decreto di sequestro, intestati a Di Fresco Maria Angela, moglie del proposto, priva di autonoma capacità reddituale, e riconducibili allo stesso proposto;
- degli immobili di cui ai punti n. 6, 7 e 8 del decreto di sequestro, intestati indivisamente ai nipoti del proposto, Perrone Giorgia e Perrone Francesca Paola a seguito della donazione in loro favore da parte della indicata Di Fresco Maria Angela, priva di idonea capacità reddituale nel periodo dell'avvenuto originario acquisto di una casa per civile abitazione, sottoposta negli anni ad ampliamenti e nuove costruzioni, alla pari dello stesso proposto;
- della società Impresa di costruzioni di Perrone Giuseppe & C. S.a.s. e del compendio dei beni alla stessa intestati, nella formale titolarità della figlia del proposto, Cancemi Maria, e del genero, Perrone Giuseppe, in ragione della metà per ciascuno. Tale società, costituita il 21 gennaio 1999, tra il detto Perrone, sposato da pochi mesi con Cancemi Maria, e Mariano Miceli, genero del fratello del proposto Carmelo Cancemi, privi di capacità reddituale, era manifestamente riconducibile agli interessi del proposto, strettamente legati a quelli dei suoi prossimi congiunti, e la cui figlia Maria, cessionaria della quota acquistata da Francesco Cancemi, a sua volta avente causa da Mariano Miceli, era priva di autonoma capacità finanziaria e reddituale. I rapporti di influenza tenuti dal proposto rispetto all'attività di impresa, della quale era il vero *dominus* dietro l'apparenza di un rapporto di lavoro dipendente della stessa società e poi dal 2006 della società Immobiliare MP, estranea al giudizio di prevenzione e oggetto di confisca nel procedimento a carico di Antonino Rotolo, erano evidenziati dalle conversazioni registrate il 28 agosto 2005 tra il detto Rotolo e Carmelo Cancemi, fratello del proposto, e il 20 luglio 2005 tra Rotolo, il proposto e il genero Perrone, mentre erano infondate e/o irrilevanti le prospettazioni e produzioni difensive, specificamente analizzate;
- della impresa individuale GF EDIL di Cancemi Maria, di cui al n. 10 del decreto, risultata costituita solo per esigenze strumentali della società suddetta e riconducibile come questa al proposto, alla cui precedente attività illecita erano riferibili le somme utilizzate per l'iniziale investimento e la costituzione della società;
- del conto corrente, acceso il 14 agosto 2006 e con saldo attivo di euro 8.520,45 alla data del sequestro, intestato a Cancemi Rosalia, la cui attività lavorativa alle dipendenze della società Perrone Costruzioni, non presentava connotati di autonomia.

3. Avverso detto decreto hanno proposto ricorso per cassazione con distinti atti, Cancemi Vincenzo, Di Fresco Maria Angela, Cancemi Rosalia, Cancemi Maria e Perrone Giuseppe.

4. Cancemi Vincenzo ricorre per mezzo dell'avv. Michele Giovinco e chiede l'annullamento del decreto sulla base di due motivi.

4.1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 125 cod. proc. pen. e 1 e seguenti legge n. 575 del 1965.

Secondo il ricorrente, il decreto è incorso in violazione di legge con riguardo alla normativa in materia di misure di prevenzione, perché, dopo avere indicato le differenze strutturali e funzionali tra il procedimento di prevenzione e il processo penale, ha operato una ingiustificata e illogica commistione tra essi applicando al procedimento di prevenzione - a fronte del tema afferente all'accertamento, specifico e concreto, della attualità della pericolosità sociale - una sorta di presunzione con spunti di analogia con quella delineata dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., astenendosi dal motivare in ordine alla sussistenza del requisito della concreta e attuale pericolosità del proposto e fondando il suo giudizio sul principio della immanenza della stessa anche nella ipotesi di specie, in cui esso ricorrente non ha fatto parte di alcuna associazione ma, secondo la sentenza, ha concorso in essa oltre un ventennio a dietro e per un periodo limitato.

A tale principio si contrappone un più recente e condiviso indirizzo giurisprudenziale, espresso da ultimo con sentenza del 25 settembre 2002 (Rv. 223010), secondo il quale l'accertamento della pericolosità del proposto non può essere condotto attraverso la presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., dovendo, invece, in materia di prevenzione, ricercarsi e indicarsi gli elementi idonei a documentare positivamente la ricorrenza della condizione di attuale e concreta pericolosità sociale.

Tali principi interpretativi, confortati da importanti precedenti, sono stati, ad avviso del ricorrente, disattesi nel giudizio di merito, poiché *signa* fattuali, processuali e personali evidenziavano ed evidenziano, direttamente e per *facta concludentia*, la sua non attuale pericolosità.

4.2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 2-bis, comma 3, e 2-ter, commi 2 e 3, legge n. 575 del 1965, e degli artt. 192, commi 1 e 2, cod. proc. pen., 111, comma 5, Cost., 125, comma 3, cod. proc. pen. e 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.

Secondo il ricorrente, il decreto è incorso in violazione e falsa applicazione dell'art. 2-ter, comma 3, legge n. 575 del 1965, nella parte in cui ha ritenuto

insussistenti le allegazioni difensive che avevano superato la presunzione *iuris tantum* di illecita accumulazione prevista dal precedente comma 2 dello stesso articolo, attraverso la rigorosa prova offerta, poiché, se le indagini hanno correttamente riguardato beni intestati a soggetti che hanno convissuto con esso ricorrente, la sproporzione tra il reddito dichiarato ai fini delle imposte sui redditi e il valore dei beni sottoposti a misura di prevenzione deve essere necessariamente dimostrata dall'accusa.

Il decreto impugnato ha, invece disatteso, il dato normativo novellato dal d.l. n. 92 del 2008, pur richiamandolo, conformandosi a stereotipi sganciati dagli accertamenti patrimoniali e dai dati indiziari in atti, e senza considerare che la sproporzione richiede un incongruo squilibrio tra guadagni e capitalizzazione riferito al momento dei singoli acquisti, e che la difesa ha assolto all'onere di allegazione, finalizzato alla ricostruzione storica e documentale, delle fonti di reddito necessarie per costituire ogni singolo cespite e ha anche dimostrato, a livello probatorio, la legittima provenienza dei beni confiscati, fornendo una rigorosa e fondata prova contraria.

La Corte, in modo illogico e illegittimo, e travisando gli accertamenti svolti, ha, invece, superato i dati effettivi e provati ancorando il suo giudizio a considerazioni indimostrate e superate dai dati oggettivi contrari, violando l'obbligo della motivazione, che impone di correlare i criteri adottati e i risultati acquisiti, invece disattesi, e di indicare le prove poste a base del decreto, e pervenendo alla decisione che ha disatteso un trentennio di attività economica lecita ritenendola inquinata solo per un isolato episodio di reato di cui all'art. 513-*bis* cod. pen., per il quale esso ricorrente ha riportato condanna.

Tale decisione, pur palesando una parvenza motivazionale, ha affrontato i motivi e le ragioni sulle quali si è fondata con argomentazioni prive dei requisiti minimi di completezza, coerenza e logicità e, pertanto, meramente apparenti e affidate, a fronte della complessità degli accertamenti economici, fiscali e patrimoniali e della documentazione prodotta, a deduzioni e supposizioni, fondate su astrazioni.

Anche i principi di valutazione della prova sono stati disattesi e distorti per essere ricondotti al mero arbitrio, non essendo considerabile il giudizio, espresso in contrasto con le prove e le valutazioni tecniche (di parte), quale libero convincimento.

5. L'interveniente Di Fresco Maria Angela ricorre per cassazione per mezzo del suo difensore avv. Nino Caleca, chiedendo l'annullamento del decreto sulla base di unico motivo, con il quale deduce violazione di legge, ex art. 606, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., in relazione all'art. 2-*ter*, comma 3, legge n. 575 del 1965, come modificato dal Pacchetto Sicurezza 2008 e 2009.

Secondo la ricorrente, la Corte ha erroneamente interpretato le norme di riferimento non tenendo conto della modifica normativa intervenuta e della più recente giurisprudenza, partendo dal presupposto indimostrato ed erroneo secondo cui a essa ricorrente, moglie del proposto, si deve applicare la norma che indica i soggetti nei cui confronti opera la presunzione di essere prestanome, senza soffermarsi sulla necessaria individuazione degli elementi da cui trarre la riconducibilità del suo intero asset patrimoniale al proposto e senza considerare che i suoi stretti legami con lo stesso sono fondati solo sul rapporto di parentela e non sono di tipo imprenditoriale.

Né, ad avviso della ricorrente, la Corte, che ha ritenuto di non poter ricavare elementi di segno contrario dalla relazione, non contestata nel merito, del consulente della difesa, contenente un riepilogo dei ricavi e dei redditi giustificativi degli acquisti con forze finanziarie lecite, ha motivato in merito alla sua capacità reddituale riferita non solo al reddito dichiarato, ma alla complessiva attività economica, riguardo alla quale non opera alcuna presunzione che possa trasformarsi in inversione dell'onere probatorio, e ha evidenziato circostanze univoche da cui ricavare la natura illecita dei beni a essa intestati o comunque riferibili anche in forza di donazioni effettuate ai nipoti.

6. Ricorre per cassazione, per mezzo del suo difensore avv. Nino Caleca, anche l'interveniente Cancemi Rosalia, che ne chiede l'annullamento sulla base di unico motivo, con il quale deduce violazione di legge, ex art. 606, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., in relazione all'art. 2-ter, comma 3, legge n. 575 del 1965, come modificato dal Pacchetto Sicurezza 2008 e 2009.



Secondo la ricorrente, la Corte ha erroneamente interpretato le norme di riferimento non tenendo conto della modifica normativa e della più recente giurisprudenza, partendo dal presupposto indimostrato ed erroneo secondo cui a essa ricorrente, figlia del proposto, si deve applicare la norma che indica i soggetti nei cui confronti opera la presunzione di essere prestanome, senza soffermarsi sulla necessaria individuazione degli elementi da cui trarre la riconducibilità al proposto della effettiva disponibilità del conto corrente con il relativo saldo e senza verificare la dimostrazione, data dalla difesa, dell'utilizzo del rapporto bancario da parte sua solo per far filtrare lo stipendio percepito come dipendete, né procedere alla verifica analitica e contabile di ogni movimentazione e all'esame complessivo della sua posizione lavorativa e dell'attività economica.

7. Avverso il decreto della Corte di appello, infine, ricorrono per cassazione, con unico atto per mezzo del comune difensore avv. Nino Caleca, gli intervenienti Cancemi Maria e Perrone Giuseppe, che ne chiedono l'annullamento

sulla base di unico motivo, con il quale deducono violazione di legge, ex art. 606, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., in relazione all'art. 2-ter, comma 3, legge n. 575 del 1965, come modificato dal Pacchetto Sicurezza 2008 e 2009.

Secondo i ricorrenti, la Corte ha erroneamente interpretato le norme di riferimento non tenendo conto della modifica normativa e della più recente giurisprudenza, partendo dal presupposto indimostrato ed erroneo secondo cui a Cancemi Maria, coniugata con Perrone Giuseppe, si deve applicare la norma che indica i soggetti nei cui confronti opera la presunzione di essere prestanome del proposto, e che tale normativa va estesa a Perrone, coniuge, senza individuare gli elementi da cui desumere che l'intera attività imprenditoriale dello stesso, relativa alla Impresa di Costruzioni di Perrone Giuseppe & C. S.a.s., debba essere considerata riconducibile al proposto, e procedere all'esame complessivo della posizione imprenditoriale e reddituale dello stesso prima e dopo il matrimonio con la figlia del proposto.

Tale omessa analisi non ha consentito alla Corte di valutare se l'attività imprenditoriale di Perrone, che richiama in qualche modo il proposto, fosse rilevante nella complessiva struttura imprenditoriale facente capo al primo, la cui attività imprenditoriale già svolta prima del matrimonio non ha subito radicali mutamenti in epoca successiva, non partecipando a pubblici appalti né ricorrendo a meccanismi particolari volti a occultare soci o ricchezze e mantenendo fra i soci la figlia del proposto.

La Corte, che infondatamente ha legato la costituzione della società alle vicende processuali del proposto, non ha considerato Perrone quale imprenditore né ha tenuto conto dei redditi prodotti con altra attività imprenditoriale, giustificativi degli investimenti operati, e della insussistenza di tracce di alcuna ingerenza del proposto nella concreta attività imprenditoriale delle "entità giuridiche" confiscate, essendo anche l'unico elemento indiziante valorizzato riferito ad altra società estranea al procedimento.

In tal modo, gli stretti legami tra l'interveniente Perrone e il proposto si sono fondati solo sul rapporto di parentela e non su rapporti di tipo imprenditoriale, e l'indagine, parcellizzando l'attività imprenditoriale svolta, non si è estesa alla complessiva attività economica, riguardo alla quale non opera alcuna presunzione che possa trasformarsi in inversione dell'onere probatorio, omettendosi di indicare gli elementi da cui risulta la sproporzione con i redditi e non considerandosi le allegazioni difensive né contestandosi nel merito le richiamate consulenze di parte.

8. Il Procuratore Generale presso questa Corte ha depositato il 20 settembre 2012 requisitoria scritta e ha concluso per il rigetto dei ricorsi, rappresentando la limitazione del sindacato di legittimità sui provvedimenti in materia di

prevenzione alla violazione di legge, evidenziando che, in ogni caso, il provvedimento impugnato è sorretto da motivazione corretta e correlata alle risultanze in atti, valutate nel quadro di principi normativi esattamente interpretati e applicati, e richiamando le condivise corrette analisi delle risultanze in atti a fondamento dell'espresso giudizio quanto alla conferma delle misure, personale e patrimoniale.

9. Con note di replica depositate il 19 febbraio 2013 per mezzo dell'avv. Alfredo Gaito, il ricorrente Cancemi Vincenzo - ribadendo di avere formulato la impugnazione per violazione di legge, sub specie di erronea applicazione e inosservanza della legge penale, e per non adeguata motivazione - deduce che nel concetto di violazione di legge deve essere sempre ricondotto il vizio di mancanza di motivazione con riferimento all'art. 125 cod. proc. pen., e che, non rientrandovi secondo una prassi restrittiva, che non ha mai mostrato cedimenti anche dopo la modifica dell'art. 111 Cost., l'illogicità manifesta delle argomentazioni del giudice e la loro infedeltà rispetto agli atti del procedimento, deve reconsiderarsi l'adeguatezza dello strumento del ricorso come sperimentato in concreto.

Secondo il ricorrente, che richiama la sentenza della Corte costituzionale n. 321 del 2004 che ha dichiarato la infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 11, legge n. 1423 del 1956, e condivide le argomentazioni della ordinanza di rimessione della questione, che illustra, tali argomentazioni mostrano un rinnovato vigore alla luce della evoluzione normativa e giurisprudenziale, interna ed europea, quanto alla progressiva giurisdizionalizzazione del procedimento di prevenzione e giustificano la prospettazione della questione, rilevante e non manifestamente infondata, di legittimità costituzionale degli artt. 10 e 27 d.lgs. n. 159 del 2011, 4, comma 11, legge n. 1423 del 1956 e 3-ter, comma 2, legge n. 575 del 1965 nella parte in cui, secondo il diritto vivente, limitano alla sola violazione di legge il ricorso per cassazione in materia di misure di prevenzione.

9.1. Quanto alla misura di prevenzione personale, sono errati, ad avviso del ricorrente, gli argomenti riferiti all'attualità della pericolosità, poiché l'enunciato della latente e permanente pericolosità attiene a ipotesi di ritenuta partecipazione a organizzazione mafiosa e non alla figura del concorrente esterno, cui, non intraneo e non avvinto da legame indissolubile alla stessa, non è riferibile l'istituto del recesso e la cui diversa condotta rileva sotto il profilo dell'attualità.

Né, in ogni caso, possono inserirsi quali presupposti per escludere un giudizio di pericolosità attuale elementi di fatto non previsti dalla legge, quali il recesso o la disintegrazione dell'associazione, la cui prova finisce per gravare il

proposto di una situazione di fatto da lui indipendente e sulla quale non può incidere.

Il ricorso a presunzioni è, poi, contrario alla personalizzazione del giudizio di pericolosità, mentre la Corte di appello, che non ha indicato i dati su cui si fonda il giudizio di attualità della pericolosità sociale, neppure ha considerato il dato fattuale della cessazione dell'attività imprenditoriale svolta dal proposto da quasi dieci anni e l'assenza di elementi di contiguità mafiosa, senza che i brani delle captazioni riportate dimostrino più del semplice riferimento alla consueta attività imprenditoriale.

9.2. Quanto alla misura di prevenzione patrimoniale, secondo il ricorrente, alla facile dimostrazione da parte sua che i redditi da lavoro e da attività di impresa, prodotti e periodicamente dichiarati, consentivano gli acquisti immobiliari fatti da lui stesso, dalla moglie e dagli altri componenti del suo nucleo familiare la Corte ha opposto la sua condotta di concorso esterno nell'associazione dal 1990 al 1998, la sua aggiudicazione, sfruttando l'appoggio della mafia, di consistenti commesse relative ai lavori della nuova Pretura di Palermo, la mafiosità della sua intera attività di impresa per tali condotte e la provenienza illecita di tutti i redditi da impresa o da lavoro autonomo.

Tali conclusioni, tuttavia, poggiano sulla indimostrata adesione ai metodi e alle modalità mafiose e sulla estensione di tale adesione fino alle frequentazioni con Antonino Rotolo, che, al contrario, hanno riguardato affari leciti, senza che potesse considerarsi, con mere proiezioni probabilistiche, contaminata da mafiosità la sua intera attività lavorativa.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Va fatta, innanzitutto, una premessa di carattere generale con riferimento all'ambito del controllo riservato a questa Corte in materia di misure di prevenzione.

1.1. Si rileva, al riguardo, che l'art. 4, comma 11, legge n. 1423 del 1956, recante "Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza [e per la moralità pubblica]", limita alla sola violazione di legge il ricorso contro il decreto della corte di appello, e che tale limitazione è applicabile anche con riguardo ai provvedimenti di natura patrimoniale in base al richiamo operato dall'art. 3-ter, comma 2, legge n. 575 del 1965.

Nel concetto di violazione di legge, come indicato negli artt. 111 della Costituzione e 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen., rientrano la mancanza assoluta di motivazione e la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlata alla inosservanza da parte del giudice di merito dell'obbligo, previsto dall'art. 4 legge n. 1423 del 1956, di provvedere con

decreto motivato (tra le altre, Sez. 6, n. 15107 del 17/12/2003, dep. 30/03/2004, Criaco, Rv. 229305; Sez. 6 n. 35044 del 08/03/2007, dep. 18/09/2007, Bruno, Rv. 237277; Sez. 5, n. 19598 del 08/04/2010, dep. 24/05/2010, Palermo, Rv. 247514), mentre non vi rientrano anche la mancanza, la contraddittorietà o la manifesta illogicità della motivazione, suscettibili di denuncia nel giudizio di legittimità soltanto attraverso lo specifico e autonomo motivo di ricorso di cui all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. (tra le altre, Sez. 6, n. 21250 del 04/06/2003, P.M. in proc. De Palo, Rv. 225578; Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, dep. 13/02/2004, P.C. Ferazzi in proc. Bevilacqua, Rv. 226710; Sez. 5 n. 25621 del 23/05/2006, dep. 24/07/2006, Copelli e altro, Rv. 234523).

1.2. Si è, infatti, osservato che il motivo previsto da tale norma, riferendosi all'art. 192 cod. proc. pen., che disciplina la valutazione di prova del fatto costitutivo di reato, è come tale inconciliabile con il fine del procedimento che, giurisdizionalizzato per affinità alla materia penale, ha a oggetto quella amministrativa di prevenire un pericolo per se stesso, cioè presunto per "elementi di fatto".

Il controllo di motivazione del provvedimento, perciò qualificato decreto, consiste, pertanto, solo nella verifica di rispondenza degli elementi offerti dal decreto, ed esaminati traendone inferenza, ai parametri legali, imposti da ciascuna norma per l'applicazione della singola misura e vincolanti a differenza dei liberi criteri valutativi, autorizzati dall'art. 192 cod. proc. pen. per la prova del fatto costitutivo di reato, ricorrendo, in assenza della indicata rispondenza, la violazione di legge *sub specie* di motivazione apparente (Sez. 5, n. 19598 del 08/04/2010, dep. 24/05/2010, Palermo, Rv. 247514).

1.3. Tali principi, che il Collegio condivide e riafferma, sono coerenti con i parametri costituzionali, come affermato dalla Corte Costituzionale, con sentenza n. 321 del 2004, nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 11, legge n. 1423 del 1956, promosso da questa Corte con ordinanza del 26 novembre 2003.

La Corte Costituzionale con detta sentenza, nel dichiarare non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata con riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., ha, in particolare, rilevato che il presupposto interpretativo secondo cui la suddetta norma, limitando alla sola violazione di legge il ricorso contro il decreto della corte di appello che ha applicato la misura di sicurezza della sorveglianza speciale, esclude la sua ricorribilità in cassazione per vizio di manifesta illogicità della motivazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non si traduce nella violazione delle norme costituzionali invocate, posto che il procedimento di prevenzione, il processo penale e il procedimento per l'applicazione delle misure di sicurezza sono dotati di proprie

peculiarità, sia sul terreno processuale sia nei presupposti sostanziali, e non sono quindi comparabili, e le forme di esercizio del diritto di difesa possono essere diversamente modulate in relazione alle caratteristiche di ciascun procedimento, quando di tale diritto sono comunque assicurati lo scopo e la funzione, con la conseguenza che i vizi della motivazione possono essere variamente considerati a seconda del tipo di decisione cui ineriscono.

1.4. Il ricorrente Cancemi Vincenzo ha reiterato, in sede di replica, non condividendo il già percorso *iter* di verifica della legittimità costituzionale della indicata norma, le censure di legittimità costituzionale già prospettate da questa Corte con ordinanza del 26 novembre 2013, rappresentandone l'attuale condivisibilità in linea con la evoluzione normativa e giurisprudenziale, interna ed europea, sotto il profilo della dedotta progressiva giurisdizionalizzazione del procedimento volto all'applicazione di misure di prevenzione, della sua assimilazione al processo ordinario di cognizione in quanto pure caratterizzato dai principi coessenziali al giusto processo di cui all'art. 111 Cost., della ingiustificata contrazione delle garanzie difensive e della ingiustificata disparità di trattamento rispetto a quello riservato alle misure di sicurezza e a quelle disposte ai sensi dell'art. 6 legge n. 401 del 1989.

In tal modo, il ricorrente, ulteriormente evocando i connotati di giurisdizionalità del procedimento di prevenzione sul terreno della prova, trascura di correlarsi con le peculiarità e il fine del procedimento di prevenzione, con il già avvenuto vaglio costituzionale delle medesime censure e con la ragione assorbente, posta dalla Corte costituzionale a fondamento della ritenuta infondatezza delle medesime, che "il risultato perseguito dal remittente non può essere ritenuto costituzionalmente obbligato", né con la conferma, in sede legislativa con gli artt. 10, comma 3, e 27, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011 (non applicabile nella specie e quindi non suscettibile a sua volta di censura di costituzionalità in questo giudizio), della limitazione del ricorso in cassazione avverso il decreto della corte di appello in materia di prevenzione, personale e patrimoniale, solo per violazione di legge.

2. L'esame dei singoli ricorsi deve, quindi, procedere avendo riguardo all'indicato ambito del controllo riservato a questa Corte, agli elementi - sintetizzati nella parte espositiva - ritenuti nel decreto della Corte di appello tali da confermare il decreto di primo grado e ai rilievi - pure già sintetizzati - espressi dai ricorrenti a fondamento delle rispettive richieste di annullamento del decreto impugnato.

3. I motivi del ricorso esposti dal ricorrente Cancemi Vincenzo, ripresi e integrati con le note di replica, sono inammissibili.

3.1. Le censure svolte con il primo motivo attengono, sotto il profilo della violazione di legge, alla sussistenza delle condizioni per l'adozione della misura di prevenzione personale con riferimento all'attualità della pericolosità sociale al momento della formazione del giudizio, assumendosi da parte del ricorrente, e rimarcandosi con le note di replica, che il giudizio della Corte si è risolto, dopo le considerazioni svolte sul tema della pericolosità, nel rilievo della latenza e permanenza della stessa nei confronti di indiziati di appartenenza a organizzazione mafiosa, salva la prova del recesso dall'associazione o della sua disintegrazione, e deducendosi la non riferibilità di tale "presunzione" al concorrente esterno e la mancanza di ricerca e di indicazione nel decreto dei dati dimostrativi della concreta e attuale pericolosità.

3.1.1. Si osserva in diritto che, secondo il costante orientamento di questa Corte, ai fini dell'applicazione di misure di prevenzione nei confronti di appartenenti ad associazioni mafiose, una volta che detta appartenenza risulti adeguatamente dimostrata, non è necessaria alcuna particolare motivazione del giudice in punto di attuale pericolosità, che potrebbe essere esclusa solo nel caso di recesso dall'associazione, del quale occorrerebbe acquisire positivamente la prova, non bastando a tal fine eventuali riferimenti al tempo trascorso dall'adesione o dalla concreta partecipazione ad attività associative, ovvero di disintegrazione della stessa associazione (tra le altre, Sez. 6, n. 114 del 23/11/2004, dep. 05/01/2005, Camarda e altri, Rv. 231448; Sez. 2, n. 44326 del 11/10/2005, dep. 05/12/2005, Metastasio e altri, Rv. 232779; Sez. 6, n. 499 del 21/11/2008, dep. 09/01/2009, Conversano, Rv. 242379; Sez. 2, n. 3809 del 15/01/2013, dep. 24/01/2013, Castello e altri, Rv. 254512).

È anche costante l'affermazione che, in tema di misure di prevenzione nei confronti di indiziati di appartenere ad associazioni di tipo mafioso, il principio secondo cui il requisito dell'attualità della pericolosità è da considerare implicito nella ritenuta attualità dell'appartenenza del proposto a un'associazione mafiosa, opera anche quando quest'ultima assuma la forma del "concorso esterno", caratterizzato, in quanto tale, dalla non estemporaneità del contributo prestato al sodalizio e, quindi, dalla presunzione di attualità del pericolo, in assenza di elementi dai quali possa fondatamente desumersi l'avvenuta interruzione del rapporto (tra le altre, Sez. 2, n. 7616 del 16/02/2006, dep. 02/03/2006, Catalano e altri Rv. 234746; Sez. 6, n. 35357 del 10/04/2008, dep. 15/09/2008, D'Arrigo e altro, Rv. 241251).

Tale principio è correlato a quello più generale alla cui stregua il concetto di "appartenenza" a un'associazione mafiosa va distinto sul piano tecnico da quello di "partecipazione", necessario ai fini della integrazione del corrispondente reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., risolvendosi in una situazione di contiguità all'associazione stessa che - pur senza integrare il fatto-reato tipico del soggetto

che organicamente partecipa, con ruolo direttivo o meno, al sodalizio mafioso - risulti funzionale agli interessi della struttura criminale e, nel contempo, denoti la pericolosità sociale specifica che sottende al trattamento prevenzionale. Da ciò, l'applicabilità delle misure di prevenzione anche a quanti "appartengano" a un sodalizio mafioso, non in qualità di partecipi, ma di concorrenti esterni, posto, fra l'altro, che un discrimine sul punto finirebbe per risultare del tutto irragionevole proprio sul piano dello scrutinio della pericolosità qualificata, essendo su questo terreno significativo il contributo fattuale al sodalizio, piuttosto che qualsiasi nominalistico riferimento al titolo giuridico in forza del quale la fattispecie incriminatrice speciale può essere astrattamente applicabile a quel soggetto (tra le altre, Sez. 2, n. 7616 del 16/02/2006, citata), ed essendo la intraneità del soggetto nel sodalizio o il fatto che concorra all'associazione senza il vincolo di associato, fenomenicamente distinguibili ma ontologicamente sovrapponibili, ove riguardati nella prospettiva della utilità che l'associazione mafiosa comunque desume dai diversi ruoli di cooperazione (Sez. 2, n. 3809 del 15/01/2013, citata).

3.1.2. Di tali condivisi principi la Corte di merito ha fatto, con motivazione congrua ed esaustiva, esatta interpretazione e corretta applicazione.

Essa - richiamata la qualità di concorrente esterno in associazione mafiosa del proposto, giudizialmente accertata con sentenza del 5 dicembre 2001, definitiva il 12 aprile 2007, che ha condannato il medesimo anche per il reato di turbata libertà della concorrenza nei subappalti e nelle forniture, aggravato dalla finalità di agevolazione del sodalizio mafioso - ha ripercorso le attività illecite, riferibili al proposto, oggetto del procedimento penale; gli accertamenti condotti nel medesimo procedimento in ordine alle illecite modalità di operatività delle imprese dello stesso, beneficiarie di affidamenti di lavori di sbancamento e di intervento protettivo mafioso; i contributi convergenti dei dichiaranti, personaggi di spicco della organizzazione mafiosa, e di imprenditori collegati al settore degli appalti pubblici gestiti e controllati dallo stesso sodalizio; la finalizzazione della condotta di partecipazione del proposto al sodalizio nella forma del concorso esterno a favorire la conquista del potere economico da parte dello stesso sodalizio "attraverso il controllo di fasce di attività formalmente lecite, esercitate come sbocco naturale delle attività criminali".

In coerenza con tali rilievi fattuali, la Corte del tutto logicamente e correttamente, apprezzata la pericolosità qualificata del proposto in quanto indiziato di appartenere a un'associazione di tipo mafioso secondo la previsione di cui all'art. 1 legge n. 575 del 1965, ha evidenziato che tale appartenenza implica una latente e permanente pericolosità del soggetto; ha puntualizzato che tale pericolosità è più forte nella specie per il carattere, continuativo nel tempo e di indubbio rilievo, del contributo prestato; ha precisato che alla latenza e

permanenza della pericolosità consegue che per poterla ritenere cessata occorre acquisire prova del venir meno dell'appartenenza (attraverso il recesso dall'associazione o la sua disgregazione), e ha, con esaustiva motivazione, rappresentato che, mentre non vi è stata la deduzione di elementi concreti da cui desumere l'allontanamento del proposto dal sodalizio mafioso, vi sono emergenze specifiche della contiguità del medesimo con il sodalizio e della perduranza dei contatti con suoi esponenti di assoluto rilievo, tratte dal contenuto di conversazioni intercettate, nell'ambito del procedimento penale c.d. Gotha, nel box di pertinenza di Antonino Rotolo, autorevole esponente del sodalizio e capo del mandamento mafioso di Pagliarelli, due delle quali (del 20 luglio 2005 e del 28 agosto 2005), riferite al proposto, interlocutore diretto in una delle due, e attinenti a lavori da eseguirsi o affidati allo stesso.

3.1.3. Alla luce di tali considerazioni sono manifestamente infondate le doglianze, che il ricorrente ha riferito alla contestata operata commistione tra procedimento di prevenzione e processo penale, in dipendenza del ricorso da parte della Corte di merito all'affermazione della sua pericolosità, in termini di concretezza e attualità, senza indicare elementi dimostrativi della sua ricorrenza, ma estendendo meccanismi presuntivi che, contrari al principio della personalizzazione del giudizio di pericolosità, presentano spunti di analogia con la presunzione delineata dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., in contrasto con i principi interpretativi e i canoni applicativi fissati dalla giurisprudenza di legittimità.

Deve, invero, rilevarsi che il principio affermato da questa Corte, alla cui stregua, ai fini dell'applicazione di misure di prevenzione nei confronti di persone indiziate dell'appartenenza ad associazioni di tipo mafioso, l'accertamento della pericolosità del proposto non può essere condotto secondo la presunzione delineata dal comma terzo dell'art. 275 cod. proc. pen., ma postula la ricerca e la indicazione di elementi idonei a documentare positivamente la condizione di attuale pericolosità dell'interessato (Sez. 5, n. 31881 del 05/06/2002, dep. 25/09/2002, Ofria, Rv. 223010), richiamato dal ricorrente come principio fortemente innovativo circa i presupposti per l'applicazione delle indicate misure, non ha trovato seguito nella giurisprudenza successiva, che, alla pari del decreto impugnato, non ha avallato, come opposto nel ricorso, la indebita estensione di meccanismi presuntivi in campo prevenzionale.

Essa, invece, si è attestata nell'affermare che la condizione di pericolosità dell'indiziato di appartenere ad associazione mafiosa risponde alle caratteristiche della permanenza, poiché lo *status* che caratterizza quel tipo di "relazione intersoggettiva" - qualificato dal "modo di essere" e di manifestarsi di quel sodalizio e delle metodologie impiegate per lo svolgimento delle relative attività - individua una condizione di pericolosità latente, insita in quella accertata

condizione personale, la cui esclusione richiede l'acquisizione della prova del recesso dalla associazione o della sua disintegrazione, e la cui attualità non richiede una motivazione specifica (giurisprudenza sub 3.1.1.).

Né introduce elementi di riflessione il richiamo fatto nel ricorso a ulteriori risalenti decisioni di questa Corte (Sez. 1, n. 313 del 09/02/1989, dep. 09/03/1989, Nicoletti, Rv. 180727; Sez. 1, n. 174 del 17/01/1992, dep. 13/02/1992, Bellocco, Rv. 189555; Sez. 1, n. 4565 del 06/11/1992, dep. 02/12/1992, Delli Muti, Rv. 192436; Sez. 1, n. 3797 del 01/10/1993, dep. 22/01/1994, Vaccaro, Rv. 196212), relative al diverso accertamento della pericolosità per la pubblica sicurezza quale condizione per l'applicazione della misura di prevenzione ai sensi della legge n. 1423 del 1956.

3.1.4. La manifesta infondatezza della ulteriore doglianza difensiva, attinente alla non adattabilità degli argomenti riferiti alla latenza e permanenza della pericolosità e dell'istituto del recesso al concorrente esterno, le cui peculiarità sarebbero apprezzabili anche nel giudizio di prevenzione, consegue al già richiamato (sub. 3.1.1.) condiviso orientamento di questa Corte, che, riconducendo al concetto di appartenenza a un'associazione mafiosa ogni comportamento che, integrando o meno il delitto di partecipazione ad associazione mafiosa o di concorso esterno a essa, sia tuttavia funzionale agli interessi della struttura criminale, i cui metodi e finalità finiscono con l'essere soggettivamente condivisi, individua in detto comportamento la manifestazione della pericolosità specifica che giustifica la misura di prevenzione e la cui attualità deve essere ritenuta in assenza di elementi fondatamente dimostrativi della interruzione del rapporto.

3.1.5. Sono, infine, invasive del merito delle valutazioni - e si scontrano con una motivazione che, esaustiva rispetto ai dati fattuali disponibili e utilizzati, puntualmente evocati e criticamente ripercorsi, e correlata ai rilievi difensivi, argomentativamente ritenuti infondati, non rientra come tale nel parametro dell'assoluta mancanza o dell'apparenza che solo giustificerebbe la violazione di legge - le osservazioni e le deduzioni svolte con lo stesso primo motivo *sub specie* di violazione di legge, e richiamate con la memoria di replica *sub specie* di motivazione apparente, relative alla omessa considerazione di elementi fattuali, processuali e personali, dimostrativi della non attualità della pericolosità del proposto, e relative, in particolare, alla risalenza al 1990 dei fatti giudicati con la sentenza di condanna per concorso eventuale nel delitto di associazione mafiosa, alla sopravvenuta (nel 1994) e risalente collaborazione di Salvatore Cancemi, all'assenza di rilievi giudiziari successivi a carico del medesimo e al contenuto delle captazioni dell'agosto 2005 riportate nel decreto impugnato.

3.2. Le censure formulate dal ricorrente Cancemi Vincenzo con il secondo motivo attengono alla sussistenza dei presupposti della disposta confisca,

contestandosi l'omessa verifica della loro insussistenza e l'omesso esame delle allegazioni del proposto dimostrative del superamento della presunzione *iuris tantum* della origine illecita dei beni nella sua disponibilità di valore sproporzionato rispetto al suo reddito e alle sue attività economiche al momento dei singoli acquisti, e deducendosi che tali carenze, contrastanti con il dettato normativo e incidenti sulla motivazione, rimasta meramente apparente, integrano la denunciata violazione di legge.

3.2.1. A norma dell'art. 2-ter, comma 3, legge n. 575 del 1965, "con l'applicazione della misura di prevenzione il tribunale dispone la confisca dei beni sequestrati di cui la persona, nei cui confronti è instaurato il procedimento, non possa giustificare la legittima provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulti essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica, nonché dei beni che risultino essere frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego".

Questa Corte, in coerenza con i principi affermati dalle Sezioni unite, con la sentenza n. 920 del 17/12/2003, dep. 19/01/2004, Montella, Rv. 226490, in materia di confisca ai sensi dell'art. 12-sexies d.l. n. 306 del 1992, e con la sentenza n. 29022 del 30/05/2001, dep. 17/07/2001, Derouach, Rv. 219221, che ha evidenziato l'affinità tra la confisca speciale prevista dal detto art. 12-sexies e la confisca quale misura di prevenzione prevista dall'art. 2-ter legge n. 575 del 1965, ha più volte affermato che sono sequestrabili e confiscabili anche i beni acquisiti, direttamente o indirettamente, dal sottoposto alla misura di prevenzione in epoca antecedente a quella cui si riferisce l'accertamento della pericolosità, quando detti beni siano sproporzionati al reddito e non ne sia provata la legittima provenienza (tra le altre, Sez. 1, n. 47798 del 11/12/2008, dep. 23/12/2008, Cangialosi e altro, Rv. 242515; Sez. 2, n. 25558 del 16/04/2009, dep. 18/06/2009, Di Salvo, Rv. 244150; Sez. 2, n. 20906 del 22/04/2009, dep. 18/05/2009, Buscema e altri, Rv. 244878; Sez. 1, n. 35175 del 04/06/2009, dep. 11/09/2009, Sicolo, Rv. 245363; Sez. 6, n. 4702 del 15/01/2010, dep. 03/02/2010, Quartararo, Rv. 246084; Sez. 1, n. 39798 del 20/10/2010, dep. 11/11/2010, Stagno e altro, Rv. 249012; Sez. 5, n. 27228 del 21/04/2011, dep. 12/07/2011, Cuzzo e altro, Rv. 250917).

Si è, al riguardo, evidenziato che il tenore letterale della indicata norma non consente una lettura combinata delle due distinte categorie di beni suscettivi di ablazione (beni il cui valore sia sproporzionato e beni rispetto ai quali sia positivamente accertato essere frutto di attività illecita ovvero reimpiego), nel senso cioè della necessaria coesistenza del parametro della sproporzione con la rilevata provenienza illecita degli stessi beni e della necessaria sussistenza del nesso di pertinenzialità della confisca di prevenzione con una determinata

tipologia di illecito, e che il limite di operatività della misura, che la rende compatibile con i principi costituzionali e con la normativa comunitaria, è costituito dalla riconosciuta facoltà per il proposto di fornire la prova della legittima provenienza dei suoi beni.

3.2.2. Si è anche affermato sotto concorrente profilo che, in virtù dell'art. 2-ter legge n. 575 del 1965, il sequestro e la successiva confisca non possono indiscriminatamente colpire tutti i beni di coloro che sono sottoposti a misure di prevenzione personali, bensì devono riguardare solo quelli che si ha motivo di ritenere frutto di attività illecite o che ne costituiscono il reimpiego. Ne consegue che non si pongono problemi nei casi in cui il bene confiscato, per intero e nel suo complesso, *ab origine* risulti acquisito al patrimonio del soggetto per effetto diretto o mediato di provenienza da attività illecite. Esiste, invece, la necessità di stabilire i limiti di operatività dell'effetto ablativo nelle ipotesi in cui il reimpiego del denaro, proveniente da fonte sospetta di illiceità penale, avvenga mediante addizioni, accrescimenti, trasformazioni o miglioramenti di beni già nella disponibilità del soggetto medesimo, in virtù di pregresso acquisto del tutto giustificato da dimostrato titolo lecito. In queste ultime ipotesi il provvedimento ablativo deve essere rispettoso del generale principio di equità e, per non contrastare il principio costituzionale di cui all'art. 42 Cost., non può coinvolgere il bene nel suo complesso, ma, nell'indispensabile contemperamento delle generali esigenze di prevenzione e difesa sociale con quelle private della garanzia della proprietà tutelabile, deve essere limitato soltanto al valore del bene medesimo, proporzionato al reimpiego in esso effettuato dei profitti illeciti o, comunque, ingiustificati. Il che si realizza mediante la confisca della quota ideale del bene, rapportata al maggior valore assunto per effetto del reimpiego e valutata al momento della confisca medesima (tra le altre, Sez. 6, n. 803 del 02/03/1999, dep. 06/10/1999, Morabito G e altro, Rv. 214781; Sez. 6, n. 30131 del 28/03/2007, dep. 24/07/2007, Frangiamore e altri, Rv. 237327; Sez. 1, n. 33479 del 04/07/2007, dep. 28/08/2007, Richichi, Rv. 237448)

3.2.3. La Corte di merito, facendo puntuale applicazione di detti principi, ha logicamente valorizzato le emergenze indiziarie a carico del proposto, oggetto di diffusa disamina e poste a fondamento dell'apprezzamento della sua riconosciuta appartenenza all'associazione mafiosa, esplicitasi principalmente in relazione alla svolta attività imprenditoriale in commistione, con reciproci vantaggi, con la stessa associazione almeno a partire dal 1990, in cui si è collocato, in sede giudiziaria, l'emerso inserimento del gruppo familiare dei Cancemi e dello stesso proposto nel settore mafioso del controllo dei subappalti.

La Corte ha pure rimarcato che il rapporto di scambio del proposto con l'associazione mafiosa, ampiamente rappresentato nel decreto in stretta correlazione con le argomentazioni e i richiami testuali alle emergenze acquisite

operati dal primo Giudice, è stato stabile e duraturo, emergendo in termini significativi dal tenore delle conversazioni intercettate nel 2005 i suoi rapporti con Antonino Rotolo, esponente di rilievo della organizzazione all'epoca in regime di detenzione domiciliare, e ha evidenziato che tali risultanze, confermate della perdurante contiguità del proposto con il sodalizio e i suoi esponenti, non superata da segnali di resipiscenza e di rottura in data successiva, concorrono a rappresentare che anche gli utili rilevanti ricavati dal proposto dall'esercizio della sua attività imprenditoriale, svolta con modalità illecite in cointeressenza con l'organizzazione mafiosa, hanno una connotazione illecita, indipendentemente dalla loro dichiarazione ai fini fiscali.

Il decreto impugnato, che non ha prescinduto dall'analisi delle allegazioni difensive e delle risultanze delle consulenze di parte, ha anche evidenziato che la capacità reddituale del proposto e del suo nucleo familiare è stata ricostruita in dette consulenze con riferimento ai ricavi dell'attività imprenditoriale già detta, e ha rappresentato l'esiguità dei redditi, indicati dal consulente come percepiti in data antecedente a quella oggetto del giudicato penale, e la loro sufficienza per il mantenimento del nucleo familiare, rilevando - da un lato - la non decisività nella specie della questione relativa alla corrispondenza degli acquisti con l'attività illecita accertata per la non antecedenza dei primi al 1990 e - dall'altro lato - l'emerso progressivo incremento dei redditi del proposto in corrispondenza del suo illecito e graduale avvicinamento al sodalizio.

Né il percorso argomentativo della Corte è astratto dalla dettagliata disamina dei singoli cespiti sottoposti a confisca, intestati o meno al proposto cui è stata ricondotta la loro sostanziale disponibilità, specificamente condotta con riguardo alle date degli acquisti, agli esborsi e ai redditi dichiarati (non conteggiati quelli di impresa per la loro natura illecita), in correlazione con le deduzioni difensive e tecniche dei consulenti di parte, ritenute inidonee, con ragionevole apprezzamento di merito, a disarticolare il processo giustificativo delle valutazioni svolte e delle conclusioni raggiunte.

3.2.4. Le linee logiche del provvedimento di confisca, argomentate in modo articolato e coordinato, nel quadro di principi normativi correttamente applicati e in un contesto fattuale non pretermesso né sottovalutato, resistono alle obiezioni difensive, solo formalmente evocative di violazione di legge, ma di fatto attinenti alla congruenza e logicità della motivazione e al merito delle valutazioni, precluse per legge nei confronti del decreto in esame.

La doglianza, sulla quale poggiano le svolte obiezioni, è, in particolare, relativa all'omesso esame delle deduzioni difensive e della documentazione offerta dalla difesa, indicata come dimostrativa dell'assolvimento dell'onere di allegazione sulla stessa incombente, finalizzato alla ricostruzione storica documentale delle fonti di reddito necessarie per costituire ogni cespite, ed

esplicatosi anche nella dimostrazione probatoria della legittima provenienza dei beni confiscati.

Tale doglianza, tuttavia, si scontra con l'impianto motivazionale del decreto impugnato, che, contrariamente a quanto assunto, non è in contrasto con il contesto normativo né, all'evidenza per quanto prima detto, apparente in rapporto agli accertamenti patrimoniali e ai dati indiziari in atti, invece esaminati unitamente alla consulenza di parte con apprezzamento squisitamente di merito, la cui congruenza e logicità nei passaggi in cui si è articolato non sono sindacabili in questa sede.

Né la deduzione difensiva di omessa considerazione della documentazione fiscale, contabile e storica dei beni, degli scritti difensivi e delle consulenze di parte è, comunque, accompagnata, al di là del richiamo generale ai principi in tema di motivazione apparente e mancanza di motivazione e del ripetuto riferimento al mancato esame delle indicazioni e produzioni documentali, dalla allegazione dei medesimi atti, cui questa Corte non ha accesso, dalla illustrazione specifica delle deduzioni non valutate e delle osservazioni tecniche indicate come travisate, e dalla indicazione della idoneità di dette deduzioni e osservazioni a scardinare la complessiva tenuta dell'impianto motivazionale sì da rendere il decreto impugnato non rappresentativo dell'espresso convincimento.

3.2.5. Non sono legittimamente proponibili in sede di legittimità neppure le osservazioni, che la difesa ha svolto con il secondo motivo del ricorso e ha sviluppato con la memoria di replica nella parte relativa alla misura patrimoniale, in ordine al rilievo della unicità dell'episodio delittuoso di illecita concorrenza con minaccia e violenza ex art. 513-*bis* cod. pen., alla non appartenenza del proposto al sodalizio mafioso, alla limitazione dell'accertata condotta di concorso esterno del medesimo nello stesso sodalizio fino al 1998 e alla contestata illiceità dei suoi rapporti con Rotolo nel 2005, trattandosi di critiche di puro merito nella chiara prospettiva di accreditare, alternando rilievi di illegittimità, di mancanza e di illogicità della motivazione, una rilettura e rinnovata analisi valutativa delle vicende relative ai beni confiscati e della loro confiscabilità, alternativa a quella puntualmente operata dai Giudici di merito.

4. È privo di alcuna fondatezza e deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile con ogni conseguenza di legge anche il ricorso proposto dalla interveniente Di Fresco Maria Angela

4.1. Si osserva in diritto che, in materia di misure di prevenzione, il concetto di disponibilità del bene sottoposto a confisca (art. 2-*ter* legge n. 575 del 1965) comprende una gamma di ipotesi diversificate: diritto di proprietà vero e proprio, intestazione fittizia a un soggetto terzo (in virtù, ad esempio, di un contratto simulato o fiduciario), situazioni di mero fatto basate su una posizione di mera

soggezione in cui si trovi il terzo titolare del bene nei confronti del sottoposto alla misura di prevenzione personale. Ai fini della confiscabilità dei beni non assume, infatti, rilievo la situazione statica della titolarità formale dei beni ma rileva esclusivamente l'illegittima provenienza che è all'origine della loro acquisizione al patrimonio che è oggetto del provvedimento, rimanendo di conseguenza irrilevante il fatto che il soggetto possieda i beni a titolo personale o solo quale intestatario fittizio (Sez. 5, n. 1520 del 17/03/2000, dep. 06/04/2000, Cannella, Rv. 215834).

L'art. 2-ter legge n. 575 del 1965, in particolare, autorizza il sequestro e la confisca dei beni di cui la persona sottoposta a procedimento di prevenzione risulta poter disporre direttamente o indirettamente e fra questi rientrano per presunzione di legge, sia pure relativa, i beni del coniuge, dei figli e degli altri conviventi, soggetti nei cui confronti devono essere sempre disposte le indagini, ai sensi di quanto previsto dall'art. 2-bis, comma 3, della stessa legge; il legislatore presuppone, infatti, che il prevenuto abbia la disponibilità dei beni illecitamente ottenuti, facendoli apparire formalmente come beni nella titolarità delle persone di maggior fiducia sui quali grava pertanto l'onere di dimostrare l'esclusiva disponibilità del bene per sottrarlo alla confisca (tra le altre, Sez. 1, n. 2960 del 07/12/2005, dep. 25/01/2006, Nangano e altro, Rv. 233429; Sez. 1, n. 39799 del 20/10/2010, dep. 11/11/2010, Fiorisi e altri, Rv. 248845).

Si rileva ancora che l'art. 2-ter, come modificato dall'art. 10, comma 1, lett. d), n. 4, d.l. n. 92 del 2008, convertito con legge n. 125 del 2008, tipizza alcuni negozi che si ritengono per legge, in base ad una presunzione *iuris tantum*, fittizi fino a prova contraria, ove intercorrenti tra il proposto e determinate categorie di soggetti (coniuge, conviventi e alcune categorie di parenti del medesimo proposto; qualsiasi altra categoria di soggetti, se si tratta di trasferimenti a titolo gratuito), stabilendo un limite temporale di operatività della presunzione (due anni antecedenti la proposta di misura).

4.2. La Corte di appello, in coerenza con il contesto normativo (non inciso dalla riforma con riguardo agli acquisti in esame risalenti a epoca di gran lunga antecedenti alla proposta di prevenzione) e con quello fattuale, e condividendo il percorso argomentativo di primo grado, ha richiamato, quanto ai beni indicati ai n. 3 e 4 del decreto di sequestro formalmente intestati alla interveniente moglie del proposto, per acquisti fatti nel 2001, le emergenze dell'Anagrafe tributaria, evidenziando i modesti redditi dichiarati dalla stessa e la riconducibilità del reddito da impresa dichiarato nel 1995 alle imprese del coniuge, e ha rappresentato che dette emergenze, non contraddette da diverse risultanze delle consulenze tecniche di parte, dimostravano l'assenza di autonoma capacità reddituale della interveniente e la riconducibilità dei beni a essa intestati al proposto.

4.3. Tale impianto motivazionale, che ha logicamente ancorato a elementi specifici la presunzione di fittizia intestazione dei beni, è contestato dalla ricorrente con rilievi del tutto infondati in diritto, per essersi opposto un insussistente errore interpretativo essendo la presunzione a carico della ricorrente posta dalla norma che genericamente si assume violata, e inammissibili in fatto, per essere il dedotto omesso esame della posizione reddituale e la dedotta non corretta analisi della relazione del consulente afferenti al discorso giustificativo della decisione, traducendosi nel precluso vizio della motivazione, mentre l'onere di allegazione gravante sulla ricorrente avrebbe imposto che a esso la stessa facesse fronte con ogni debita specificità.

4.4. Il ricorso è inammissibile anche nella parte in cui la ricorrente contesta la disposta conferma del provvedimento di confisca del fabbricato indicato ai n. 6, 7 e 8 del decreto di sequestro, intestato indivisamente alle nipoti Perrone Giorgia e Perrone Francesca Paola in forza di donazione da essa fatta, destinato ad abitazione di tutti i familiari, e ritenuto di origine illecita e nella indiretta disponibilità del proposto.

La ricorrente, non titolare da un punto di vista formale del diritto di proprietà, spettante alle minori la cui rappresentanza spetta ai genitori esercenti la potestà, non è, infatti, attivamente legittimata alla impugnazione dei provvedimenti di sequestro e di confisca.

5. La declaratoria di inammissibilità riguarda anche il ricorso proposto da Cancemi Rosalia, figlia del proposto.

Le censure svolte dalla ricorrente, sotto un primo profilo, ripetono quelle poste a fondamento del ricorso di Di Fresco Maria Angela, e, sotto un secondo profilo, contestano la conferma del provvedimento di confisca del conto corrente intestatole, ricondotto con il relativo saldo alla disponibilità del proposto, opponendo l'omessa verifica delle movimentazioni del conto corrente sul quale è confluito il suo stipendio di dipendente, come dimostrato dalla difesa.

Alla identità delle censure rispetto a quelle che sostanziano l'impugnazione della ricorrente Di Fresco consegue la loro inammissibilità per le medesime ragioni prima indicate, mentre deve rilevarsi l'aspecificità, che pure conduce alla inammissibilità, per le censure che attengono alla confisca del conto corrente, che non assolvono la funzione tipica di critica puntuale avverso la decisione oggetto della impugnazione per essere prive di correlazione con le ragioni argomentate della decisione impugnata, che, posta la dedotta attività lavorativa della interveniente, che ha pertanto valutato, ne ha rilevato la carenza di connotati di autonomia per la sua esplicazione alle dipendenze della società Perrone Costruzioni e la conseguente inidoneità a fondare l'accoglimento del gravame.

6. Deve essere, infine, dichiarato inammissibile il ricorso congiunto proposto da Cancemi Maria e Perrone Giuseppe, che riguarda la disposta confisca della società Impresa di costruzioni Perrone Giuseppe & C. S.a.s. e della impresa individuale G.F. EDIL di Cancemi Maria.

6.1. Premessi i rilievi in diritto enunciati sub 4.1., deve aggiungersi che, secondo costante orientamento di questa Corte, al fine di disporre la misura di prevenzione della confisca, nel caso di beni formalmente intestati a un terzo che si assumono nella disponibilità della persona sottoposta a misura di prevenzione personale quale indiziata di appartenenza ad associazione mafiosa, il giudice ha l'obbligo di addurre non più soltanto circostanze sintomatiche, di spessore indiziario, ma fatti che si connotino della gravità, della precisione, della concordanza, sì da costituire prova indiziaria dell'assunto che si tende a dimostrare: il superamento della coincidenza tra titolarità apparente e disponibilità effettiva dei beni. In caso contrario, la misura patrimoniale sarebbe imputata al terzo "in proprio", con metodologia in punto di prova tipica del giudizio di pericolosità e, cioè, sulla base delle presunzioni indiziarie connesse a tale giudizio (tra le altre, Sez. 1, n. 6279 del 10/11/1997, dep. 02/12/1997, Faraone e altri, Rv. 208941; Sez. 5, n. 23041 del 28/03/2002, dep. 14/06/2002, Ferrara e altri, Rv. 221682; Sez. 2, n. 35628 del 23/06/2004, dep. 27/08/2004, Palumbo e altri, Rv. 229726; Sez. 1, n. 39799 del 20/10/2010, citata, non massimata sul punto).

6.2. La Corte, tenendo conto dei detti principi di diritto e segnalando la diversa posizione dei due intervenienti Cancemi Maria e Perrone Giuseppe, rispettivamente figlia e genero del proposto, l'omesso espresso richiamo del rapporto di affinità nell'art. 2-bis, comma 3, legge n. 575 del 1965 e il difetto di prova di una effettiva coabitazione del Perrone con il suocero, ha richiamato le emergenze degli atti in ordine alla costituzione della società Impresa di costruzioni di Perrone Giuseppe & C. S.a.s., nella formale titolarità dei predetti coniugi Cancemi e Perrone in ragione della metà per ciascuno, alla sua collocazione temporale, alla sua conformazione societaria iniziale, intermedia e finale; ha rappresentato che la società si è costituita il 21 gennaio 1999 - dopo pochi mesi dal matrimonio di Perrone con Cancemi Maria e di rinvio a giudizio del proposto nel processo penale definito con la sua condanna per concorso esterno in associazione mafiosa e turbata libertà degli incanti - tra l'indicato Perrone e Mariano Miceli, genero di Carmelo Cancemi, fratello del proposto, e che Cancemi Maria è entrata nella società nel gennaio 2002 quale cessionaria di Francesco Cancemi, subentrato a sua volta all'originario socio Mariano Miceli; ha notato che Perrone, al momento della costituzione della società, e Cancemi Maria al momento del suo subentro, non avevano autonoma capacità finanziaria e

reddituale idonea per gli operati investimenti, ripercorrendo i redditi modesti percepiti dal primo quale dipendente nel 1995 e nel 1998, e rilevando la omessa indicazione anche da parte del consulente tecnico di elementi indicativi delle somme occorse; ha rimarcato l'emersa riconducibilità al proposto di detta società in ragione della trama di rapporti e cointeressenze economiche, al di là della presunzione normativamente prevista per Cancemi Maria, tra gli intervenienti e il proposto, la cui posizione dominante era attestata dal tenore delle conversazioni intercettate il 20 luglio e il 28 agosto 2005, richiamate per stralci, e dalle emergenze delle indagini del procedimento Gotha; ha esaminato le prospettazioni difensive che ha rigettato in mancanza di allegazione di elementi o dati specifici o per la loro irrilevanza; ha osservato che le successive acquisizioni sono state inficiate dalla origine illecita dei capitali iniziali riconducibili al proposto; ha evidenziato la riconducibilità al proposto anche della impresa individuale G.F. EDIL di Cancemi Maria, costituita per esigenze strumentali della già indicata società, alla pari di questa cui era funzionalmente collegata, escludendo la fondatezza dei rilievi difensivi volti a valorizzare i dati forniti dal consulente di parte e le conclusioni dallo stesso raggiunte.

6.3. Tale complesso di argomentazioni, validamente articolato - con richiami agli accertamenti condotti in sede penale, secondo un filtro probatorio più rigoroso di quello richiesto ai fini del giudizio di prevenzione, in ordine alla commistione tra attività imprenditoriale del proposto e attività mafiosa - nei confronti dei ricorrenti, intestatari formali dei cespiti indicati ai n. 9 e 10 del decreto di sequestro, in coerenza con i canoni interpretativi fissati dalla giurisprudenza di questa Corte e con specifici e riscontrati dati fattuali e con specifico confronto con le allegazioni e deduzioni difensive, rende conto dell'operata verifica della notevole sproporzione degli investimenti rispetto alle disponibilità economiche modestissime o assenti degli intervenienti, esattamente riferita all'avvio delle attività imprenditoriali, e della emersa riconducibilità al proposto delle stesse attività, delle quali è stato indicato come vero *dominus*, al di là delle apparenti relazioni di lavoro dipendente, pure descritte, e sulle quali è risultato esercitare "rapporti di influenza", attestati dagli esiti delle conversazioni intercettate.

Né la Corte di appello ha prescisso dal rilevare che l'interpretazione dell'oggetto della conversazione intercettata del 20 luglio 2005, come riferito ai lavori appaltati dall'Azienda ospedaliera universitaria di Palermo alla indicata società Impresa di costruzioni di Perrone Giuseppe, non è stata contraddetta dalle allegazioni difensive, che non hanno contrapposto l'assunzione in proprio da parte del proposto di lavori e impegni, dopo la formale cessazione di ogni attività di impresa nel 2003. La Corte nel suo percorso argomentativo ha anche rimarcato che la prospettiva difensiva di un'attività imprenditoriale iniziata da

Perrone prima dei suoi rapporti con la famiglia Cancemi, ed estranea al contesto illecito del proposto, non è stata supportata da dati specifici, né concreti elementi sono stati forniti a dimostrazione della percezione di corrispondenti redditi di impresa, e, soffermandosi sulle doglianze afferenti alla società Immobiliare MP (costituita nel 2005 tra lo stesso Perrone e Vincenzo Marchese, e confiscata nel procedimento a carico di Antonino Rotolo) e sulle vicende giudiziarie del medesimo Perrone, ha ritenuto la non rilevanza nel procedimento delle questioni poste e della opposta ricostruzione dei flussi finanziari riguardanti la costituzione e l'attività della detta società, operata a mezzo relazione tecnica, non dimostrativa di capacità reddituale del predetto autonoma rispetto a quella fondata sulle attività di impresa riconducibili al proposto.

6.4. In tale contesto, esente da vizi giuridici e in alcun modo solo apparente nel suo sviluppo motivazionale e valutativo, non hanno alcuna fondatezza le censure difensive, che, dolendosi di insussistenti errori interpretativi e non correlandosi con le ragioni argomentate della decisione e le persuasive risposte già rese, contrappongono la posizione imprenditoriale di Perrone Giuseppe, che assumono essere stata indebitamente parcellizzata e illegittimamente non esaminata complessivamente e concretamente, e la indimostrata disponibilità delle società confiscate da parte del proposto, che assumono essere stata solo ingiustificatamente affermata.

Le deduzioni, neppure accompagnate dalla indicazione specifica delle ragioni difensive non valutate, delle attività imprenditoriali intraprese da Perrone prima del suo matrimonio con Cancemi Maria, dei redditi derivati al medesimo da altre attività imprenditoriali, della possibile incidenza causale di tali redditi e della loro entità sulla liceità dei meccanismi genetici dei beni confiscati e della loro effettiva disponibilità, si mantengono, infatti, su un piano di assoluta genericità a fronte dell'esauritivo e pertinente vaglio delle questioni devolute alla Corte attraverso il proposto appello. Esse, poi, ampiamente incentrate sulla censura del giudizio svolto in sede di merito e sulla prospettazione di un'alternativa generica lettura dei dati utilizzati, si risolvono nella richiesta di una loro interpretazione secondo un modello argomentativo invasivo di un ambito fattuale e di merito, estraneo al giudizio di legittimità.

7. Tutti i ricorsi proposti devono essere, pertanto, dichiarati inammissibili.

Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa correlati ai proposti ricorsi, si determina nella congrua somma di euro mille per ciascuno.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di euro mille alla Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, in data 5 marzo 2013

Il Consigliere estensore

dott. Angela Tardio

Angela Tardio

Il Presidente

dott. Paolo Bardovagni

P. Bardovagni

**DEPOSITATA
IN CANCELLERIA**

14 FEB. 2014



IL CANCELLIERE
Stefania Fajella

[Signature]